

Art. 24 Ingressi in ritardo

L'orario di ingresso nell'Istituto è stabilito alle ore 7.55, in modo da consentire il regolare avvio delle lezioni alle ore 8.00.

Viene concessa agli studenti una tolleranza nell'orario di ingresso di 10 minuti, con conseguente obbligo di entrata entro il termine massimo delle 8.05 (orario di ingresso in classe e non nell'Istituto).

Gli studenti pendolari, identificati all'ingresso, anche con eventuale uso di badge, sono autorizzati a entrare in classe entro le ore 8.15.

Gli studenti che arrivano nell'istituto in ritardo, secondo quanto stabilito nei punti precedenti, non possono entrare in classe in modo autonomo, ma dovranno sempre preventivamente munirsi di biglietto di autorizzazione.

In caso di ingresso in ritardo, gli studenti sono obbligati a entrare nell'Istituto dalla porta principale e ottenere l'autorizzazione dal collaboratore scolastico presente in portineria.

L'entrata in ritardo in classe senza autorizzazione scritta è considerato comportamento sanzionabile, e darà luogo all'applicazione di una nota disciplinare, annotata sul registro dal docente presente in classe al momento dell'entrata dello studente.

Gli studenti che arrivano in ritardo non sono autorizzati a entrare e sostare nell'Istituto, ma dovranno attendere fuori dal cancello fino all'autorizzazione all'ingresso.

L'Istituto si riserva di chiudere i cancelli di ingresso dalle ore 8.15 alle ore 8.45, al fine di garantire un avvio regolare delle attività didattiche, ed evitare l'accalcarsi degli studenti ritardatari.

Non sono di norma consentiti ingressi in ritardo oltre la 2^a ora. In tutti i casi in cui l'ingresso avviene alla 2^o ora, anche quando disposto con comunicazione della vicepresidenza per assenza dei docenti, l'entrata nell'Istituto dovrà avvenire entro le ore 8.55. Ingressi in classe oltre le ore 9.00 non saranno consentiti, e lo studente ritardatario dovrà rientrare a casa.

Eventuali e sporadiche eccezioni alle indicazioni fin qui riportate su orario e modalità di ingresso dovranno essere autorizzate dalla Dirigente scolastica o dalle sue collaboratrici, per motivazioni oggettive e documentabili.

Lo svolgimento delle attività didattiche deve realizzarsi nel modo più ordinato ed efficace possibile, pertanto, l'ingresso in ritardo a scuola deve rappresentare un evento di natura eccezionale.

Per rafforzare tale principio, e tutelare il diritto allo studio degli studenti, è tollerato un numero massimo di 3 ritardi mensili. Al superamento di questo limite, se non adeguatamente giustificato con motivazioni oggettive e documentate, gli studenti verranno sospesi, con provvedimento da adottare in occasione del primo consiglio di classe utile successivo all'evento.

In questo caso, il coordinatore di classe avrà l'obbligo di avvisare gli uffici di segreteria per comunicare ai genitori la circostanza, rendendo nota la conseguente e successiva adozione del provvedimento disciplinare della sospensione.

Gli alunni ritardatari, se non provvisti di giustificazione scritta del genitore o, se non accompagnati dal genitore, dovranno giustificare il ritardo entro il giorno successivo.

Le famiglie verranno informate via Sms o telefonicamente dei ritardi, ove ritenuto opportuno.

Sono esclusi dal computo i ritardi e le uscite fuori orario debitamente documentate o seriamente motivate.

Art. 24 bis

Uscite anticipate

Le uscite in anticipo rispetto al normale orario di lezione potranno essere autorizzate secondo le modalità indicate di seguito.

Al fine di garantire la regolarità delle lezioni, ed evitare abusi, l'uscita anticipata degli studenti, anche se prelevati dai genitori, può essere consentita per una sola ora rispetto all'orario giornaliero (quindi alle ore 12.00 o alle ore 13.00 nei giorni della sesta ora).

Eventuali richieste di uscite anticipate di durata superiore saranno accolte solo in casi eccezionali e per motivi oggettivi documentati.

Gli alunni minorenni dovranno necessariamente essere prelevati da un genitore, da chi ne fa le veci o da persona delegata per iscritto.

Gli studenti maggiorenni potranno chiedere di uscire anticipatamente previa presentazione di un'istanza motivata alla DS o alle sue collaboratrici, di cui verranno approfondite e valutate le motivazioni.

Solo in via del tutto eccezionale, e per comprovate motivazioni di urgenza, l'autorizzazione alle uscite potrà essere concessa anche in presenza di richiesta dei genitori pervenuta via fax o via mail alla scuola, con allegato il documento di riconoscimento del richiedente.

Il genitore dell'alunno minorenne, che volesse richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata, deve rivolgersi in portineria specificando il nome dell'alunno e la classe.

Il permesso di uscita, firmato dagli uffici di Presidenza o Vicepresidenza, verrà comunicato dalla portineria al collaboratore scolastico del piano dove il docente dell'ora provvederà all'annotazione sul registro di classe. Al termine della procedura l'alunno potrà lasciare la scuola. I permessi della giornata verranno consegnati in segreteria didattica per l'inserimento nei fascicoli personali.

Le richieste di uscite anticipate devono essere presentate al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori entro le ore 10:00.

Art. 25 Divieto di fumo

L'Istituto è impegnato a far acquisire agli allievi comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto, sul tema del tabagismo ci si prefigge di:

- tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal D.L. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche;
- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il n. giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre e conforme alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative informative/educative sul tema, opportunamente integrate nel PTOF di questo Istituto e favorire il processo di integrazione tra Enti e soggetti diversi (genitori e comunità locale) nella realizzazione delle stesse;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.!

Il divieto di fumo, esteso anche alle sigarette elettroniche e dispositivi di tabacco riscaldato, è previsto in tutti i locali dell'Istituto e sue pertinenze e precisamente: cortili, parcheggi, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteca, scale, ascensore, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per le riunioni, sale docenti, bagni, spogliatoi, ecc. Nei locali saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura. Altresì il divieto viene esteso a tutte le aree esterne ed alle scale di emergenza esterne. In tali aree sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, dei preposti cui spetta vigilare e delle eventuali conseguenze per coloro che non lo rispettano.

Le sanzioni, in caso di inosservanza, sono regolate dalla L. 584 del 11/11/75, come modificata dal D.P.C.M. 14/12/1995 e dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28/03/2001-

Tutti coloro (alunni, docenti, educatori, tirocinanti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino tale divieto saranno puniti col pagamento di una sanzione amministrativa che va da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare. Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto "sostanze" vietate, si procederà alla sospensione dalle attività didattiche e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

Art. 26

Uso dei cellulari

Ai sensi della Direttiva M.P.I. del 15/3/2007 n. 30, l'uso improprio del telefonino cellulare si configura innanzitutto come una grave mancanza di rispetto per il docente e come violazione delle regole di correttezza cui è tenuto ogni studente così come già sancite dallo Statuto degli Studenti ed è pertanto un'infrazione disciplinare sanzionabile.

Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nel predetto Statuto.

Al fine di promuovere un ambiente di apprendimento attivo e partecipativo, è stabilito il **divieto di utilizzo dei telefoni cellulari** all'interno delle aule durante le lezioni. Tale misura è una scelta educativa adottata per favorire lo sviluppo delle capacità di attenzione, concentrazione e interazione tra studenti e docenti. L'uso costante di dispositivi tecnologici, infatti, sebbene utile in molti contesti, può interferire con il processo di apprendimento e ridurre la capacità di riflessione e assimilazione delle informazioni. Il divieto intende quindi stimolare negli studenti una maggiore consapevolezza riguardo l'uso responsabile della tecnologia, sia per il miglioramento del proprio rendimento scolastico, sia per lo sviluppo di competenze relazionali e sociali.

Al fine di ottemperare a tale divieto, alla prima ora di lezione gli alunni del biennio avranno cura di riporre il proprio cellulare in una cassetta che sarà resa disponibile in classe. Una volta completate le operazioni di deposito, la cassetta verrà chiusa e la chiave consegnata al collaboratore scolastico presente sul piano. I cellulari saranno riconsegnati agli studenti al termine delle lezioni.

Se il docente in servizio ritiene di voler svolgere, in via eccezionale, un'attività didattica con l'ausilio dei telefoni per gli studenti, dovrà richiedere la chiave della cassetta dal collaboratore, distribuire i telefoni e riposizionarli nuovamente nella cassetta al termine della lezione.

Per gli alunni del triennio si prevede la conservazione del cellulare nello zaino oppure, a discrezione del docente, la consegna dello stesso. L'utilizzo del cellulare può avvenire solo previa autorizzazione per finalità didattiche

Se gli studenti dimostrano di non saper rispettare il divieto di utilizzo, il Consiglio di classe può decidere di applicare per la classe le stesse regole del biennio.

I docenti che sorprendono gli studenti a utilizzare il cellulare in classe, quando non autorizzati dal docente, sono tenuti a requisire il telefono agli studenti e a consegnarlo agli uffici di vicepresidenza, presso cui potranno essere convocati i genitori degli studenti per il ritiro, avvisati con il supporto degli uffici di segreteria.

Il divieto dell'uso dei cellulari in classe vale anche per i docenti e per il personale A.T.A. (circolare n. 362 del 25/08/98), così come ribadito dalla suindicata direttiva n. 30 del 15/3/07.

Art. 27

Provvedimenti disciplinari, sanzioni, organi competenti, procedimenti

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari dovranno essere adeguatamente *motivate*, ed essere ispirate alla finalità educativa, nonché ai principi di *'gradualità'*, *'proporzionalità'* e *'riparazione del danno'*.

Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono disposte modalità diverse a seconda della tipologia della mancanza disciplinare.

Un primo livello di azione disciplinare consiste in richiami verbali o note disciplinari riportate dal singolo docente sul registro di classe. Se l'infrazione è rilevata dal personale ATA, che collabora alla vigilanza, il rilievo va esposto direttamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori.

Per mancanze disciplinari che prevedono l'allontanamento dello studente dalla comunità, deve comunque essere informato il DS, che provvede a dare avvio all'istruttoria ed alla convocazione dell'Organo Collegiale competente.

Il promotore del provvedimento disciplinare, ovvero il docente coordinatore di classe, redige una richiesta di convocazione del Consiglio di classe o di Istituto.

Il Ds, attraverso gli uffici di segreteria, convoca la famiglia dell'alunno.

Durante il Consiglio l'alunno è chiamato ad esporre le sue ragioni, ovvero inviare una relazione scritta sull'accaduto.

Il Consiglio di Classe o d'Istituto propone una sanzione disciplinare che viene comunicata per iscritto alla famiglia dell'alunno. Contro tale sanzione è ammesso ricorso entro 15 giorni.

L'organo di Garanzia è tenuto ad esprimersi entro 10 giorni: confermando, modificando o respingendo la sanzione.

Con riferimento agli alunni, le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

n.	Comportamenti sanzionabili	Sanzione	Sanzione in caso di reiterazione
1	Assenze o ritardi non giustificati entro il termine di tre giorni	Richiamo verbale e annotazione sul registro di classe	Annotazione sul registro di classe Convocazione dei genitori
		<i>Docente della 1 o 2 ora</i>	<i>Docente della 1 o 2 ora Coordinatore di classe</i>
2		Nota disciplinare	Nota disciplinare

	Ingressi in ritardo non autorizzati	<i>Insegnante presente in classe all'ingresso dell'alunno</i>	
3	Ritardi superiori a 3 in un mese	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni	Abbassamento di 1 o 2 voti di condotta in relazione al maggiore o minore reiterarsi del comportamento trasgressivo
		<i>Consiglio di classe</i>	
4	Violazione del divieto di utilizzo consapevole del cellulare e di qualsiasi apparecchiatura di registrazione nei locali della scuola e/o rifiuto di consegnarlo	Nota sul registro di classe con sequestro del dispositivo, e ritiro da parte dei genitori presso l'ufficio dei collaboratori del Dirigente Scolastico.	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 3 giorni (1) . Con o senza obbligo di frequenza
		<i>Insegnante che ha accertato la violazione</i>	<i>Consiglio di classe</i>
5	Azioni di disturbo nei corridoi, uscite non autorizzate, uscite non motivate, uscite per un tempo superiore ai 10 minuti	nota sul registro di classe	Dopo la terza annotazione, allontanamento di un giorno dalla comunità scolastica con o senza obbligo di frequenza.
		<i>Insegnante che ha accertato la violazione</i>	<i>Consiglio di classe</i>
6	Violazione del divieto di fumo nei locali della scuola.	Nota sul registro di classe e sanzione economica di € 27,50 (3)	Dopo la seconda violazione allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 3 giorni (1) .
		<i>Insegnante o personale che ha accertato la violazione</i>	<i>Consiglio di classe</i>
7	Turbamento delle lezioni	Nota sul registro di classe	Dopo la terza annotazione, allontanamento di un giorno dalla comunità scolastica con o senza obbligo di frequenza.
		<i>Insegnante che ha accertato la violazione</i>	<i>Consiglio di classe</i>
8	Comportamenti o espressioni irrispettosi o lesivi dell'altrui personalità, del nome, dell'immagine, dell'onore della reputazione nei confronti dei componenti di tutta la comunità scolastica anche se compiuti fuori dall'aula (cortili, bagni, scale, altri locali e/o durante visite e viaggi d'istruzione)	a. Esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi istruz. ecc.). b. Esclusione da incarichi quali rappresentante di classe e d'istituto. c. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 5 giorni (1)	a. Esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi istruz. ecc.). b. Esclusione da incarichi quali rappresentante di classe e d'istituto. c. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 15 giorni (1)
		<i>Consiglio di classe</i>	
9	Utilizzo per registrazioni vocali, foto e /o filmati (videotelefonni, fotocamere, videocamere registratori).	a. Esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi istruz. ecc.). b. Esclusione da incarichi quali rappresentante di classe e d'istituto.	a. Esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi istruz. ecc.).

		c. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 5 giorni (1)	b. Esclusione da incarichi quali rappresentante di classe e d'istituto. c. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 15 giorni (1)
		<i>Consiglio di classe</i>	
10	dichiarazioni false per il contenuto o la sottoscrizione	a. Nota sul registro di classe b. Convocazione dei genitori	a. convocazione dei genitori b. Dopo la terza annotazione, allontanamento di un giorno dalla comunità scolastica con o senza obbligo di frequenza
		<i>Insegnante che ha accertato la violazione</i>	<i>Consiglio di classe</i>
11	Manomissione registro di classe o documenti scolastici	a. Nota sul registro di classe b. Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni	a. Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni b. Abbassamento di 1 o 2 voti di condotta
		<i>Insegnante che ha accertato la violazione</i> <i>Consiglio di classe</i>	<i>Consiglio di classe</i>
12	Danneggiamento, distruzione o dispersione di cose non meramente accidentale o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza	a. Nota sul registro b. Convocazione genitori c. Risarcimento per riparazione danno	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 10 giorni (1).
		<i>Insegnante che ha accertato la violazione</i>	<i>Consiglio di classe</i>
13	Danneggiamento, distruzione o dispersione di cose non meramente accidentale o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza non riconducibile a singoli studenti	a. Nota sul registro b. Sospensione assemblea di classe c. Obbligo di risarcimento collettivo	In aggiunta alle precedenti sanzioni: sospensione delle uscite didattiche
		<i>Insegnante che ha accertato la violazione</i> <i>Consiglio di classe</i>	<i>Consiglio di classe</i>
14	Reati che comportino gravi violazioni dell'integrità, della dignità e del rispetto della persona umana e del patrimonio, tali da ingenerare un elevato allarme sociale	a. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni (1). b. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni con conseguente valutazione del comportamento inferiore a 6/10.(2)	a. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 e conseguente valutazione del comportamento inferiore a 6/10. (2) b. Allontanamento dalla comunità scolastica per l'intero anno scolastico.(4) c. esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi
		<i>Consiglio di classe</i>	<i>Consiglio di classe</i> <i>Consiglio di Istituto</i>
15	Possesso e utilizzo di sostanze stupefacenti	a. Nota sul registro di classe b. Allontanamento dalle lezioni da 3 a 5 gg	a. Nota sul registro di classe b. Allontanamento dalle lezioni da 5 a 15 gg.

		c. Abbassamento voto condotta
		<i>Consiglio di classe</i>

- 1) Convertibile in attività a favore della comunità scolastica secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti
- 2) Il particolare rilievo che la valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dello studente richiede che sia adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. Essa presuppone che il C.d.C. abbia accertato che lo studente:
 - a. Nel corso dell'anno sia stato destinatario di una nuova irrogazione di sanzione che comporti l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 gg. (art. 4 commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto);
 - b. Successivamente alla irrogazione della sanzione, non abbia dimostrato concreti cambiamenti nel comportamento
- 3) Le somme raccolte a titolo di sanzione per la violazione dei divieti e il loro deposito sono stabilite per legge dello Stato
- 4) L'irrogazione della sanzione da parte del Consiglio d'Istituto è prevista alle seguenti condizioni:
 - a. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
 - b. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Facoltà di conversione

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività in favore della comunità scolastica o con attività di carattere sociale presso enti non profit del territorio. (D.P.R.235/2007 art.1, comma 5) secondo le seguenti modalità:

1. L'organo che emana il provvedimento, rispettando i principi della proporzionalità e della riparazione del danno, nell'irrogare la sanzione provvede contestualmente ad offrire allo studente la possibilità di convertire la stessa in attività in favore della comunità scolastica o di carattere sociale.
2. Lo studente che intende avvalersi di tale facoltà lo comunica al dirigente entro tre giorni dalla comunicazione o notifica del provvedimento disciplinare. Il Dirigente Scolastico adotta tutti i conseguenti ed opportuni atti esecutivi inerenti allo svolgimento dell'attività di conversione.
3. La comunicazione di cui al comma precedente implica la decadenza della facoltà di impugnare il provvedimento disciplinare.